

Le strutture societarie per lo svolgimento delle attività professionali in Europa



Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri



Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. ing. Giovanni Angotti	<i>Presidente</i>
dott. ing. Alberto Speroni	<i>Vice Presidente</i>
dott. ing. Renato Cannarozzo	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Alberto Dusman	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Giancarlo Giambelli	<i>Consigliere</i>
dott. Massimiliano Pittau	<i>Direttore</i>

COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Domenico Contini	<i>Presidente</i>
dott. Stefania Libori	<i>Revisore</i>
dott. Francesco Ricotta	<i>Revisore</i>

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, fax 06 84241800,
www.centrostudicni.it

Il presente testo è stato redatto dall'avv. Roberto Savarese con il coordinamento del dott. Raffaele Cadin.

Sommario

Premessa	pag.	9
1. Ambito e definizioni		13
2. Il panorama internazionale		15
3. Le prospettive in Italia		23
3.1. <i>Un precedente importante: le nuove Società tra avvocati</i>		26
4. La professione di ingegnere nel quadro normativo comunitario		31
5. I casi di studio		35
5.1. <i>Gran Bretagna</i>		35
5.2. <i>Francia</i>		39
5.3. <i>Germania</i>		44
5.4. <i>Stati Uniti d'America</i>		48
Allegato		
<i>Limited Liability Partnerships Act 2000 (Gran Bretagna)</i>		53

Premessa

Lo studio che segue ha come oggetto un'analisi comparativa delle possibilità offerte da alcuni ordinamenti europei (con accenni agli Stati Uniti d'America) per l'esercizio in forma associata e societaria delle professioni intellettuali "protette o regolamentate", con particolare riferimento alla professione di ingegnere.

Si tratta di una ricerca nello stesso tempo difficile ed interessante, il cui obiettivo non è tanto quello di fornire un quadro completo ed esauriente della materia, quanto quello di indicare le principali tendenze in atto attraverso il confronto tra le innovazioni recentemente introdotte nelle strutture societarie professionali dei Paesi più avanzati. Ricerca difficile, perché quella analizzata è una tematica in continua evoluzione, per di più troppo spesso relegata ai margini degli studi sulle attività professionali. Aggiungiamo ricerca interessante, perché porta a scoprire strutture societarie nuove dal carattere ibrido che trasfigurano completamente il dualismo tra modelli a base personale e modelli a base capitalistica.

Queste strutture atipiche (che coniugano aspetti ritenuti inconciliabili come la personalità giuridica, la responsabilità limitata e l'apporto di capitali esterni con la personalità della prestazione professionale e della eventuale responsabilità) non sono altro che una delle rappresentazioni più riuscite della "post-modernità" che pervade le nostre società complesse. "Postmodernità" come categoria concettuale caratterizzata proprio

dall'unione "innaturale" di termini tanto opposti da diventare l'uno il presupposto necessario dell'altro. L'uomo del Terzo Millennio vive del resto tra paradossi estremi come quello della "guerra umanitaria" o della "regional/globalizzazione". In un quadro siffatto, nel quale la necessità ha preso ormai il sopravvento sui processi volontari, non può stupire che l'ingegnere, o qualunque altro libero professionista, debba utilizzare forme mutate dalle società commerciali per esercitare la propria professione. L'alternativa non esiste semplicemente perché è già inglobata nella soluzione necessaria (e necessariamente contraddittoria) che affiora dai processi di internazionalizzazione in atto.

Nello svolgimento delle attività professionali regolamentate la struttura tipicamente adottata è senza dubbio alcuno l'esercizio individuale, o al più quella delle piccole associazioni operanti su realtà locali, prive di personalità giuridica, nelle quali ciascun socio risponde personalmente ed illimitatamente delle prestazioni fornite.

Non si può nascondere, tuttavia, che questa situazione non sia del tutto rispondente alle esigenze della realtà produttiva in continua evoluzione, in cui è sempre maggiore la domanda (e l'offerta) di servizi professionali ad opera di imprese multidisciplinari spesso di grandi dimensioni, nonché affiliate o controllate dalle *major* internazionali (si veda, ad esempio, il fenomeno delle numerose società di consulenza o di *outsourcing* e degli studi legali internazionali).

Soprattutto nei Paesi di tradizioni liberistiche, quali la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, operano molte "imprese" (dal termine inglese *firm*, difficilmente traducibile, che indica un'impresa commerciale in genere, spesso priva di personalità giuridica) di dimensioni medio-grandi, che giungono ad annoverare al loro interno centinaia di professionisti, anche in diversi settori, e che hanno un campo d'azione non limitato al territorio nazionale.

L'effettiva apertura dello spazio comune europeo al libero esercizio delle professioni intellettuali pone evidentemente il problema per alcuni Paesi membri, tra i quali il nostro, di dare la possibilità ai propri professionisti di adeguarsi anche in questo settore a quella che per altri Paesi dell'Unione Europea è già un dato di fatto. Diversamente si corre il rischio di dover assistere a fenomeni in cui la realtà economica precorre il dato giuridico creando una situazione di incertezza che pregiudica l'ordinato svolgimento delle attività professionali.

A ciò si aggiunga la concreta eventualità di veder crescere il divario sussistente tra i Paesi ancorati a severe limitazioni dell'attività professionale (presenti soprattutto negli Stati a base ordinistica, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, ove è protetto, oltre al titolo, anche l'esercizio della professione), e gli altri, che hanno già aperto a nuove forme di esercizio congiunto, più elastiche ed efficienti di quelle tradizionalmente ammesse dalla maggioranza degli Stati europei.

A fronte di una concorrenza internazionale sempre più aggressiva, si evidenzia il bisogno di una maggiore possibilità di sfruttamento dei capitali, nazionali o stranieri, ed anche di un regime fiscale più favorevole; obiettivi perseguibili soltanto attraverso un'attenta revisione dell'attuale disciplina e una sua apertura al contesto internazionale.

Giovanni Angotti

1. Ambito e definizioni

Con il termine professione “protetta” o “regolamentata” si intende un’attività professionale, non commerciale, nella quale l’accesso alla medesima o l’esercizio di essa con utilizzo del titolo professionale vengono subordinati direttamente, o indirettamente, da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, all’iscrizione a un ordine professionale.

A tal proposito, bisogna premettere che non in tutti i Paesi dell’Unione l’esercizio dell’attività di ingegnere è pienamente regolamentata; in Stati quali Francia, Germania o Regno Unito, ad esempio, è riconosciuto e tutelato solo il titolo professionale o di studio, con tutte le conseguenze che questo comporta.

Occorre dunque chiarire che l’ambito della presente ricerca non può essere limitato al concetto di professione regolamentata inteso in senso restrittivo, ma deve essere esteso al più ampio termine di stampo anglosassone *Personal Business Service* (PBS), utilizzato dalle organizzazioni internazionali per indicare l’esercizio delle libere professioni in generale.

Inoltre, si è ritenuto opportuno non differenziare a priori l’analisi delle forme di esercizio puramente associative, in cui l’elemento della personalità del singolo professionista è fondamentale e prevale su quello materiale, da quelle societarie tipizzate, siano esse organizzate su base personale (equivalenti alle nostre società semplice, in nome collettivo o

in accomandita semplice) o su base capitalistica (quali le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni).

Ciò per un duplice ordine di motivi: il primo di carattere prettamente pratico-metodologico, dovuto alla ampia valenza del termine inglese *partnership*. Esso, infatti, viene utilizzato con molta disinvoltura nei documenti ufficiali e nelle traduzioni per indicare genericamente forme di esercizio in comune della professione, rendendo molto difficile distinguere (senza un'approfondita analisi della struttura giuridica) tra istituti corrispondenti alle nostre associazioni, piuttosto che alle società di persone ovvero di capitali.

Ad ogni buon conto, è bene precisare che nella sua normale accezione il termine *partnership*¹ indica forme societarie (commerciali) e imprese collettive in genere prive di personalità giuridica (*unincorporated*), e ciò le differenzia sostanzialmente dalle *corporations*, che invece hanno ottenuto tale riconoscimento giuridico (vedi, ad esempio, le inglesi *limited* o *company* e le statunitensi *incorporated*)².

Il secondo motivo è offerto proprio dalla particolarità delle recenti normative dettate in tema di esercizio in forma societaria della professione, che in molti casi introducono figure giuridiche nuove ed atipiche, poste al limite tra le semplici associazioni di professionisti e le società di capitali, attingendo ad elementi propri dell'uno e dell'altro modello.

1. Nelle *partnerships* tutti i soci, il cui numero non può essere superiore a venti, sono solidalmente e illimitatamente responsabili delle obbligazioni societarie (*general, unlimited o private partnership*), eccezion fatta per le ipotesi di *limited partnership*, equivalenti alle nostre società in accomandita semplice, peraltro anch'esse prive di personalità giuridica.

2. F. de Franchis, *Dizionario Giuridico*, Giuffrè, 1984.

2. Il panorama internazionale

Il panorama delle strutture ammesse per l'esercizio in forma societaria della professione è il più vario (e disomogeneo).

Ci si può imbattere, infatti, nelle associazioni senza personalità giuridica dell'Italia, Spagna, Olanda e Lussemburgo; nelle società commerciali previste solo per alcune professioni in Danimarca, Spagna, Irlanda e Germania; nelle *partnerships* anglosassoni.

Quest'ultima figura giuridica rappresenta, a parte alcune eccezioni, il modello globalmente più utilizzato per dare una veste societaria all'esercizio di un'attività professionale, poiché consente di mantenere l'imputabilità verso il singolo socio della prestazione fornita, nonché la sua responsabilità diretta (professionale e civile) attraverso il coinvolgimento dell'intero patrimonio personale.

In ogni caso, anche quando l'esercizio in comune è autorizzato, nella maggioranza dei Paesi vi sono espliciti freni alla costituzione di società di professionisti aventi personalità giuridica.

Dal 3° *Workshop* (febbraio 1997) sui servizi professionali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) - il cui scopo era di individuare alcuni principi generali e indirizzi di politica comune per promuovere la liberalizzazione del commercio internazionale e degli investimenti nelle professioni intellettuali - è emerso come ad oggi esistano forti limitazioni a forme di esercizio professionale in forma

societaria e come i rappresentanti delle categorie ivi rappresentate (architetti, avvocati, commercialisti ed ingegneri provenienti da tutti i Paesi membri), siano concordi nella necessità di rimuovere dette restrizioni.

Ad esempio, in alcuni Stati (Francia, Austria, Svezia e Spagna) la categoria professionale degli avvocati può esercitare congiuntamente la professione in forma di associazioni o società prive di personalità giuridica (*partnership*), mentre gli viene inibito l'utilizzo di strutture societarie caratterizzate dalla persona giuridica e dalla responsabilità limitata al capitale sociale (es. *corporation* e *Limited Liability Company*).

In generale, in quasi tutti gli Stati ai professionisti viene richiesto di esercitare individualmente o al più in associazione con altri dello stesso ramo di attività. Sono spesso vietate associazioni, corporazioni o relazioni d'impiego con non professionisti. A maggior ragione, c'è la tendenza a proibire forme di società di professionisti, al pari di rapporti di franchising o, nelle legislazioni più restrittive, persino la costituzione di rami di uffici o di studi professionali internazionali nel paese ospitante, senza la partecipazione di professionisti residenti. Inoltre, il diritto di possedere o di investire in "imprese" di fornitura di servizi professionali è in alcuni casi subordinato al requisito del possesso di una licenza di esercizio della professione (tav. 1).

Questi limiti all'esercizio delle libere professioni in forme societarie sono quasi sempre dovuti a tradizioni consolidate ancora presenti in molti Paesi dell'Unione Europea in cui le professioni intellettuali sono riconosciute e protette. Infatti, più l'organizzazione della attività professionale è regolata, più è limitata la libertà dei professionisti di utilizzare le strutture associative di diritto comune.

Il motivo principale delle limitazioni esistenti è individuabile nella volontà di assicurare al cliente / consumatore la responsabilità civile personale del professionista a cui egli si è rivolto, ed evitare che in caso di

errore o danno sia invece la società ad essere chiamata a risponderne solidalmente o totalmente. Si ritiene, infatti, che ammettendo tale possibilità, il professionista potrebbe essere portato ad avere una minor cura e attenzione nell'adempimento della propria prestazione.

In realtà, la tutela del cliente/consumatore può essere perseguita anche attraverso altri strumenti. Uno dei più idonei, verso il quale le legislazioni più avanzate si stanno muovendo, è l'introduzione di forme di assicurazione professionale obbligatoria, parametrata all'importanza dell'attività svolta. In Germania, ad esempio, l'esistenza di un contratto assicurativo è già considerata quale unico valido strumento per attenuare la responsabilità - altrimenti illimitata - del professionista membro di una *Società tra partner* (PartGG).

D'altro canto, va pur ricordato che le obbligazioni del professionista che derivano dal particolare rapporto fiduciario con il cliente costituiscono un fondamentale elemento della sua prestazione, e la responsabilità professionale soggettiva per il servizio offerto è uno dei modi più semplici e radicati attraverso il quale attuare il controllo disciplinare e tutelare l'utenza.

L'apertura verso forme societarie a responsabilità limitata per la fornitura di prestazioni professionali deve quindi mirare da un lato ad acquisire i benefici che per i professionisti possono venire dall'ingresso di soci di capitale e da una maggiore flessibilità organizzativa, dall'altro preservare un livello condiviso ed accettabile di tutela verso l'utenza.

Da un rapido sguardo alla tavola 1 risulta evidente come nei paesi europei e nordamericani tali aperture a forme di cooperazione professionale in forma societaria siano avvenute in modo pressoché totale solo per alcune categorie professionali, in particolare per quelle del settore tecnico, mentre per le altre sussistono ancora sensibili limitazioni.

Si nota, ad esempio, che nella professione legale non in tutti i paesi

dell'Unione Europea (solo in pochi per la verità) gli studi associati possono assumere la veste di società avente personalità giuridica. Parimenti accade negli Stati Uniti, ove alcuni Stati consentono agli avvocati di dar vita a società professionali, sicché le strutture associative possono essere le più varie e complesse, ma allo stesso tempo in altri residuano delle restrizioni alle più complesse forme di esercizio professionale.

Anche la categoria dei commercialisti è interessata a frequenti fenomeni di limitazione nell'esercizio in forma societaria, mentre ciò sembra riguardare molto più da lontano il settore degli architetti e degli ingegneri. In particolare, con riferimento a quest'ultima categoria, si può osservare (tav. 2) che in molti dei paesi oggetto della presente indagine sono diverse le possibilità offerte dai singoli ordinamenti agli ingegneri che vogliono strutturare in forma societaria la propria attività.

Si passa, infatti, dalle semplici partnerships (ovunque consentite), a forme d'esercizio più complesse, che spaziano dalle società di tipo commerciale ordinario, alle innovative società professionali di recente formulazione, le cui caratteristiche, come vedremo meglio in seguito, sono state concepite e "adattate" per venire incontro alla peculiarità delle prestazioni intellettuali da esse offerte.

Tav. 1 - Caratteristiche di esercizio per alcune libere professioni in Europa e Nord America

	Esercizio associato	Soci non professionisti	Multidisciplinarietà	Partecipazione di investitori stranieri
AVVOCATI				
Austria	Si - Non le <i>corporation</i> ¹			
Belgio	Consentito			
Canada	Si - Non le <i>corporation</i> ¹			Limitata
Danimarca	Consentito			Limitata
Finlandia	Consentito			Limitata
Francia	Si - Scp e Sel	Non ammessi	Non ammessa ²	Limitata
Germania	Si - Anche Srl	Non ammessi	Ammessa	Limitata
Gran Bretagna	Solo per <i>solicitor</i>	Non ammessi	Non ammessa	Libera
Norvegia	Consentito			Limitata
Paesi Bassi	Si - Non le <i>corporation</i> ¹			
Portogallo	Si - Non le <i>corporation</i> ¹			Limitata
Spagna	Si - Non le <i>corporation</i> ¹			Limitata
Stati Uniti	Si - Non tutte le società	Generalmente non ammessi		Libera
Svezia	Si - Non le <i>corporation</i> ¹			Limitata
COMMERCIALISTI				
Austria	Si - Non tutte le <i>corporation</i> ¹			Limitata
Belgio	Si - Non tutte le <i>corporation</i> ¹			Limitata
Limitata				
Canada	Non per tutti i servizi		Limitata	Limitata
Danimarca	Si - Non tutte le <i>corporation</i> ¹		Soggetta ad autorizzazione	Limitata
Finlandia	Consentito			Limitata
Francia	Consentito	Ammessi (max 25%)	Non ammessa ²	Limitata
Germania	Consentito	Non ammessi	Ammessa	Limitata
Gran Bretagna	Consentito	Ammessi	Ammessa	
Norvegia	Consentito		Limitata	Limitata
Paesi Bassi	Si - Non tutte le <i>corporation</i> ¹		Soggetta ad autorizzazione	Limitata
Portogallo	Si - Non le <i>corporation</i> ¹			Limitata
Spagna	Consentito		Consentita	Libera
Stati Uniti	Si - Non tutte le <i>corporation</i> ¹	Generalmente non ammessi		Limitata
Svezia	Si - Non tutte le <i>corporation</i> ¹		Limitata	Limitata

segue

segue **Tav. 1 - Caratteristiche di esercizio per alcune libere professioni in Europa e Nord America**

	Esercizio associato	Soci non professionisti	Multidisciplinarietà	Partecipazione di investitori stranieri
INGEGNERI				
Austria	Consentito	Ammessi (max. 50%)		Limitata
Belgio	Consentito			Libera
Canada	Consentito			Limitata
Danimarca	Consentito			Libera
Finlandia	Consentito			Limitata
Francia	Consentito	Ammessi	Ammessa	Libera
Germania	Consentito	Ammessi (max. 50%)	Ammessa	Alcune limitazioni
Gran Bretagna	Consentito	Ammessi	Ammessa (min 25% ing.)	
Norvegia	Consentito			Libera
Paesi Bassi	Consentito			Libera
Portogallo	Si - Non le <i>corporation</i> ¹			Limitata
Spagna	Si - Non tutte le <i>corporation</i> ¹			Libera
Stati Uniti	Consentito	Si - Con limitazioni		Limitata
Svezia	Consentito			Limitata
ARCHITETTI				
Austria	Si - Non tutte le <i>corporation</i> ¹	Si - Con limitazioni		Limitata
Belgio	Consentito			Limitata
Canada	Si - Non le <i>corporation</i> ¹			Alcune limitazioni
Danimarca	Consentito			Libera
Finlandia	Consentito			Limitata
Francia	Si - Solo alcune forme	Ammessi (max 25%)	Non ammessa ²	Limitata
Germania	Consentito		Ammessa	Libera
Gran Bretagna	Consentito	Ammessi	Ammessa	
Norvegia	Consentito			Libera
Paesi Bassi	Consentito			Libera
Portogallo	Si - Non le <i>corporation</i> ¹			Limitata
Spagna	Si - Non le <i>corporation</i> ¹			Libera
Stati Uniti	Si - Non tutte le <i>corporation</i> ¹	Si - Con limitazioni		Limitata
Svezia	Consentito			Limitata

1. *Corporation*: società avente personalità giuridica, equivalente alle nostre società di capitali (Spa, Srl, ecc.)

2. Nel settore delle professioni liberali regolamentate non sono stati emanati i regolamenti attuativi per la costituzione delle società interprofessionali (l. 66/879)

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati OCSE, *National Society of Professional Engineers* e altre istituzioni, 2001

Tav. 2 - Regolamentazione dell'esercizio associato della professione di ingegnere in Europa e Nord America

Austria	Società di persone (<i>general partnership</i> ¹) e di capitali (<i>limited/public company</i> ²) di ingegneri civili iscritti all'albo. Ammessa la partecipazione di esterni entro il limite del 50% del capitale.
Belgio	Nessuna particolare restrizione. Non è richiesta l'iscrizione agli albi. Solo il titolo è protetto per legge.
Canada	<i>Partnership</i> ¹ (società di persone) e <i>corporation</i> ² (società con personalità giuridica) anche nella forma di società per azioni.
Repubblica Ceca	Ammesse le società di persone (<i>partnership</i> ¹) prive di personalità giuridica.
Danimarca	Nessuna particolare restrizione. La professione è libera. Sono ammesse anche le grandi società multidisciplinari.
Finlandia	Società di persone (<i>partnership</i> ¹) e di capitali (<i>company</i> ²), anche in cooperativa tra loro.
Francia	Nessuna particolare restrizione. La professione è libera. Solo il titolo è protetto. Per le professioni protette sono ammesse le <i>société civile professionnelle</i> (di persone) e le <i>société d'exercice libéral</i> (di capitali).
Germania	Società di diritto civile sia di persone che di capitali (Srl e Spa). Previste società di ingegneri consulenti con partecipazione di esterni inferiore a 50%. Istituito un nuovo tipo di società tra partner professionisti (<i>partnerschaftsgesellschaft</i>) con personalità giuridica
Gran Bretagna	Società di persone (<i>partnership</i> ¹) e capitali. Ammesse anche associazioni interprofessionali con ingegneri (minimo 25 % del lavoro di <i>consulting engineering</i>). Introdotta dal 2001 la <i>limited liability partnership</i> ¹ , con personalità giuridica e responsabilità limitata. Ammessi soci non professionisti
Grecia	Solo associazioni di professionisti. Ammesse associazioni (<i>construction firms</i>) anche con soci non professionisti. Obbligatorio un numero minimo di ingegneri.
Irlanda	Società di persone (<i>partnership</i> ¹) e di capitali (<i>limited liability company</i> ²).
Portogallo	Associazioni tra ingegneri professionisti. Società professionali (di persone) di ingegneria condotte da ingegneri iscritti.
Slovenia	Nessuna particolare restrizione se non quelle stabilite dalle singole norme tecniche e dal codice civile.
Spagna	Associazioni di ingegneri professionisti. Società di persone (Snc) e di capitali (Spa).
Stati Uniti	Società di persone (<i>partnership</i> ¹) e di capitali (<i>incorporated, limited liability company</i> ²), secondo le leggi dei singoli stati.
Turchia	Associazioni di ingegneri professionisti (<i>partnership</i> ¹). Rinvio alle leggi civili e del lavoro vigenti.

1. *Partnership*: forma societaria e/o impresa collettiva priva di personalità giuridica, equivalente alle nostre società di persone (Snc, Sas, ecc.)

2. *Corporation - Company* (UK): società avente personalità giuridica, equivalente alle nostre società di capitali (Spa, Srl, ecc.)

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati OCSE, *Institute of Continuing Engineering Education* of Budapest e altre istituzioni, 2001

3. Le prospettive in Italia

Senza voler addentrarsi in un'approfondita analisi delle possibilità offerte dal nostro sistema per l'esercizio in forma associata delle professioni protette, ed al solo scopo di aiutare il lettore nel raffronto con gli ordinamenti stranieri, si ritiene doveroso accennare ai fondamentali provvedimenti normativi che regolano tale possibilità in Italia e delle prospettive di riforma che a breve potrebbero trovare attuazione.

Come noto, l'art. 2 della legge n. 1815 del 23 dicembre 1939 ammetteva soltanto forme di associazioni tra liberi professionisti, in possesso dei rispettivi titoli abilitanti, a condizione che l'oggetto sociale corrispondesse alle attività al cui esercizio gli associati erano abilitati. A ciò si aggiungeva la necessità di utilizzare solo ed esclusivamente la denominazione di "studio tecnico - legale - commerciale" con il nome e titolo degli associati (Studio associato).

Tale vincolo associativo, non assumibile in alcun modo nelle forme societarie tipizzate dal nostro codice civile, non può però dar vita ad un'autonoma soggettività giuridica professionale. Si tratta, infatti, soltanto di uno strumento che consente di porre a disposizione degli associati un apparato di mezzi atto a coadiuvarli nell'esercizio della loro attività, che continua a caratterizzarsi per il rapporto diretto e fiduciario con il cliente.

Con l'approvazione della legge n. 266 del 7 agosto 1997 ("legge Bersani"), veniva abrogato il summenzionato articolo, aprendo così la

strada, almeno in linea teorica, alle società professionali, rinviandone però la concreta applicazione sino all'emanazione di un successivo decreto ministeriale che regolamentasse nel dettaglio le caratteristiche costitutive delle società professionali.

Ad oggi detto regolamento non è ancora stato emanato; il Governo evidentemente ha preferito rinviare la disciplina normativa del nuovo settore al legislatore nell'ambito di un progetto globale di riforma delle professioni intellettuali da lungo tempo invocato.

Tra i numerosi progetti di legge presentati in parlamento nel corso degli ultimi anni (si veda tra i molti il disegno di legge governativo n. 5092/98), un punto di svolta è rappresentato dal recente schema di disegno di legge n. 7452, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2000, attraverso il quale si conferisce delega all'esecutivo per il completo riordino delle libere professioni.

Nell'articolato del testo del disegno di legge e, ancor prima, nella sua relazione illustrativa, è affrontato espressamente il tema dell'esercizio professionale in forma societaria, distinguendo tra le professioni non regolamentate (per le quali l'accesso è libero) dalle altre "protette" (comprendenti la maggioranza dei liberi professionisti) per le quali si prevede l'esame di stato di abilitazione, l'iscrizione ad un albo o elenco e il controllo da parte di un ordine o collegio.

Per le prime l'esercizio della professione può essere svolto in qualsiasi forma prevista e regolata dal codice civile, nel rispetto della disciplina dettata dagli artt. 2249 e segg. Sono pertanto consentite libere associazioni di professionisti, finanche le forme societarie di puro capitale.

Al contrario, per le attività regolamentate il disegno legislativo prevede una duplice possibilità:

- la costituzione di società previste dall'art. 2249 del codice civile, anche con soci di solo capitale, per la prestazione di servizi pro-

fessionali di qualunque tipo (anche regolamentati), in cui però l'esercizio e la responsabilità per le attività regolate resta esclusivamente in facoltà ed in capo al professionista;

- un nuovo ed autonomo tipo di società professionale, distinto da quelli "ordinari" previsti dal codice civile.

Nel secondo caso, sotto la denominazione di "società professionale" potranno operare una pluralità di soci che, conferendo non solo prestazioni professionali ma anche capitale, abbiano titolo per l'esercizio dell'attività prevista dall'oggetto sociale indicata nell'intestazione, con possibilità quindi di società multiprofessionali nei limiti dei vincoli derivanti dalle attività riservate (art. 5, 3° comma).

Alla normativa di attuazione viene affidato il compito di riservare la partecipazione societaria e le cariche sociali ai soli professionisti, i quali peraltro dovrebbero rispondere illimitatamente ed in solido con la società delle prestazioni che abbiano eseguito o contratto in nome della società stessa. La possibilità per il cliente di scegliere il professionista incaricato, assieme al suddetto regime di responsabilità diretta, garantirebbe l'*intuitus personae* su cui da sempre sono fondate le prestazioni intellettuali.

È altresì prevista la creazione di apposite sezioni negli albi professionali in cui iscrivere le società, nonché la loro responsabilità disciplinare concorrente con quella, permanente, dei singoli professionisti.

Verrebbero comunque fatte salve le vigenti disposizioni dettate dall'art. 17 della legge 109/94, come successivamente modificata dalla legge n. 415/98, che riconoscono e regolano le società di ingegneria, sotto il triplice aspetto delle "società di professionisti" (art. 17, 1° comma, lett. e), delle "società di ingegneria" (art. 17, 1° comma, lett. f) e dei raggruppamenti temporanei tra liberi professionisti, società di professionisti e società di ingegneria (art. 17, 1° comma, lett. g).

Come si può notare, il sistema in discussione, al pari degli omologhi delineatisi di recente in altri Paesi dell'Unione Europea, quali Francia, Regno Unito e Germania, avrebbe una configurazione "mista", conglobante aspetti d'impersonalità propri delle nostre società di capitali, ma non rinunciando a forme di garanzia tipiche delle associazioni prive di personalità giuridica o comunque adducibili a forme societarie più semplici con autonomia patrimoniale imperfetta e responsabilità personale (come le società di persone), quasi si trattasse di una trasposizione in forma di persona giuridica del libero professionista.

3.1. Un precedente importante: le nuove Società tra avvocati

La direttiva comunitaria 98/5 del 16 febbraio 1998, volta a disciplinare la professione di avvocato esercitata in modo permanente negli Stati membri diversi da quello in cui si è acquisita la qualifica, costituisce un riconoscimento normativo fondamentale per l'esercizio congiunto della professione e vi è motivo di ritenere che i principi in essa contenuti potranno successivamente trovare applicazione presso altre professioni intellettuali. Inoltre, la recente attuazione in Italia della direttiva ha portato all'introduzione di una nuova figura giuridica di società tra professionisti (la *Società tra avvocati*) che rappresenterà un punto di riferimento obbligato per i progetti di riordino delle libere professioni nel nostro ordinamento.

L'art. 11 della direttiva assicura agli avvocati cittadini di uno Stato dell'Unione la possibilità di accesso a tutte le forme d'esercizio in comune della professione eventualmente consentite dallo Stato membro ospitante, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di quest'ultimo.

Pur non entrando nel dettaglio delle varie tipologie di esercizio in forma associata della professione, per il cui riconoscimento e regolamentazione si rinvia espressamente alla legislazione dei singoli Stati membri, la direttiva evidenzia, se non altro, la linea di tendenza degli organi comunitari, con la quale dovranno confrontarsi tutti gli Stati dell'Unione che ancora non avessero adottato una disciplina d'esercizio professionale in forma societaria quale, ad esempio, quella francese, tedesca o inglese.

Il legislatore comunitario, infatti, da un lato prende atto che l'esercizio in forme congiunte della professione è divenuta una realtà dell'evoluzione economica e professionale e pertanto occorre evitare che tale innovazione costituisca un ostacolo, per i professionisti che in tali forme si organizzano, al diritto di stabilimento nello Stato ospitante; dall'altro riconosce *“che occorre consentire agli Stati membri di adottare i provvedimenti adeguati a perseguire la finalità legittima di garantire l'indipendenza della professione”*.

La normativa affronta altresì la spinosa (ma correlata) questione della partecipazione agli studi professionali di soggetti estranei alla professione legale, rinviando anche in questo caso alla legislazione del Paese ospitante, la quale, in deroga a quanto visto sopra, può legittimamente rifiutare ad un avvocato di altri Stati dell'Unione di esercitare sul proprio territorio in qualità di membro di studi legali in cui operino (anche solo se nel Paese di provenienza) persone estranee alla professione. Affinché tale limitazione sia considerata legittima, lo stesso comma 5 dell'articolo in questione ritiene necessario che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: che persone non abilitate alla professione detengano tutto o parte del capitale dello studio, ovvero che esercitino di fatto e di diritto il potere decisionale, o allorquando le stesse utilizzino la denominazione con la quale viene esercitata la professione.

La direttiva 98/5 ha di recente avuto attuazione in Italia attraverso il decreto legislativo n. 96 del 2 febbraio 2001, (pubblicato in G.U. del 4 aprile 2001) che, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (contenente delega al governo per la sua attuazione), introduce una nuova figura giuridica di società tra professionisti del settore legale denominata *Società di avvocati*, e inoltre, garantisce agli avvocati stabiliti³ sul territorio italiano la possibilità di esserne soci, purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato.

La struttura giuridica della nuova *Società tra avvocati*, seppure atipica, ricalca per molti aspetti le caratteristiche della società in nome collettivo, alle cui norme espressamente si rinvia (ove non diversamente disposto) e, in particolare, da essa mutua l'aspetto fiduciario basato sull'*intuitus personae* e la responsabilità illimitata e personale dei soci (salvo patto contrario che comunque avrebbe solo un'efficacia tra i membri ma non nei confronti dei clienti).

La denominazione della società, di cui può essere membro solo chi è in possesso del titolo di avvocato, è costituita dal nome e dal titolo di uno o più soci, seguito dalla locuzione "*ed altri*", e deve contenere l'indicazione di *Società tra professionisti*, in forma abbreviata *S.t.p.*

Per la sua valida costituzione è richiesta l'iscrizione presso una sezione speciale del registro delle imprese relativa alle società tra professionisti, nonché l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo degli avvocati, e ciò perché la *Società di avvocati* sarà altresì soggetta alle norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato, comprese quelle sanzionatorie.

3. Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 96/2001 si intende per *avvocato stabilito* il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati.

L'autonomia patrimoniale di cui gode la società si evidenzia dal fatto che i compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società; essa può inoltre rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

Il regime di responsabilità è del tutto peculiare, anche se non si discosta da quello previsto recentemente per le società professionali di altri Paesi europei.

Il socio o i soci sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli dal cliente, mentre la società ne risponde con il suo patrimonio.

Se prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato la società non comunica al cliente (che non si sia avvalso del diritto di scegliere il socio cui affidare l'esecuzione dell'incarico) il nominativo del socio, risponderanno per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta, oltre alla società, tutti i soci illimitatamente e solidalmente. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono personalmente e solidalmente tutti i soci.

Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascun socio anche disgiuntamente dagli altri.

La nuova legge affronta anche il delicato problema dell'ingresso sul territorio italiano di Società professionali straniere nel campo della professione legale.

L'art. 36 del decreto consente alle società costituite in altri Stati membri, non necessariamente nella struttura della *Società tra avvocati* appena esaminata, di svolgere in Italia l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio attraverso una sede secondaria con rappresentanza stabile, sempre a patto che tutti i soci in essa operanti siano avvocati professionisti.

Inoltre, la società deve assicurare la personalità della prestazione, il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza dell'avvocato e la sua responsabilità personale, nonché la soggezione della società ad un concorrente regime di responsabilità e alle regole deontologiche specifiche della professione di avvocato. Pertanto, anche le sedi secondarie delle società straniere sono tenute alla iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati.

In conclusione, si può quindi rilevare come sia stato finalmente risolto il problema del se e come configurare anche nel nostro ordinamento una struttura societaria di professionisti (non solo associativa, nel senso che chiariremo meglio in seguito), oltre a quelle cui fanno riferimento le leggi Merloni in tema di attività di ingegneria.

Tuttavia, come accennato, riserve sono state espresse relativamente alla possibile partecipazione societaria di soggetti che non siano in possesso del titolo di abilitazione, probabilmente in virtù della peculiarità dell'oggetto della prestazione di avvocato, da sempre tra le attività maggiormente protette e regolamentate.

4. La professione di ingegnere nel quadro normativo comunitario

Dando un rapido sguardo al quadro normativo comunitario si evidenzia immediatamente la mancanza in questo settore (ma non è un caso isolato) di principi direttivi che regolino, rendendole il più possibili omogenee ed uniformi da Stato a Stato, le possibilità di esercizio professionale dell'ingegnere europeo, soprattutto sotto l'aspetto dell'esercizio in forma associata.

Il più delle volte, infatti, solo determinati e specifici aspetti della professione sono disciplinati da normative tecniche di dettaglio.

All'interno della legislazione europea, va comunque segnalata la direttiva CE 89/48, integrata dalla successiva direttiva CE 92/51 (recepite nel nostro ordinamento dai decreti legislativi n. 115 del 27 gennaio 1992 e n. 319 del 28 maggio 1994) con la quale si introduce un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che riguardano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nei quali è compresa la laurea di dottore in ingegneria prevista dal nostro ordinamento.

La normativa, pur non sancendo per le categorie professionali considerate l'autonomo ed automatico diritto di stabilimento e di esercizio professionale in ogni altro Paese membro, ne costituisce tuttavia un'importante e necessario presupposto, anche ai fini della libertà di esercizio in comune della professione negli altri Stati dell'Unione.

Ai fini della nostra indagine, è altresì interessante osservare una pre-

cedente direttiva del Consiglio CEE del 10 giugno 1985, n. 85/384, anch'essa concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, limitatamente al settore dell'architettura, la quale introduce alcune importanti misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi all'interno della Comunità.

L'articolo 22 della direttiva stabilisce che quando uno Stato membro esige dai propri cittadini, per l'accesso o l'esercizio delle attività nel settore dell'architettura (intendendosi tutte quelle esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto), un'autorizzazione o l'iscrizione o l'appartenenza ad un'associazione o ad un organismo professionale, detto Stato membro esonera i cittadini degli altri Stati membri da tale obbligo, in caso di prestazione di servizi.

L'aspetto più interessante è dato dal fatto che il professionista beneficiario potrà esercitare la prestazione di servizi con gli stessi diritti e obblighi dei cittadini dello Stato membro ospitante; in particolare egli sarà soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro.

La normativa in esame appare rilevante poiché nella maggior parte degli Stati membri le attività pertinenti all'architettura, di diritto o di fatto, possono altresì essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell'arte edilizia. In effetti, il suo campo di applicazione viene espressamente esteso anche a titoli professionali (e relative possibilità di esercizio) che nel nostro ordinamento, come in altri d'Europa, rientrano senza dubbio nel settore dell'ingegneria civile.

Per l'Italia, infatti, costituiscono titoli che consentono di accedere alle attività del settore dell'architettura i diplomi di "laurea in ingegneria" nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istitu-

ti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione una volta che il candidato abbia sostenuto l'esame di stato (dott. ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile).

5. I casi di studio

5.1. Gran Bretagna

Nel Regno Unito lo strumento giuridico della *partnership*, per lo svolgimento in comune della professione, è generalmente ammesso per tutte le categorie di professionisti, mentre alcune di esse possono usufruire altresì delle forme d'esercizio più evolute, utilizzando le strutture giuridiche delle società commerciali munite di personalità giuridica, normalmente a responsabilità limitata.

Tale difformità di trattamento è dovuta principalmente al fatto che nel Regno Unito non tutte le professioni "intellettuali" comunemente riconosciute sono regolate da leggi statali che ne proteggano l'esercizio professionale (cd. *functional closure*⁴).

Nella maggioranza delle occasioni, infatti, vengono riconosciuti e tutelati solo i titoli professionali (cd. *indicative closure*⁵) ma non lo svolgimento dell'attività stessa. In tali casi l'ordinamento inglese ha preferito optare per forme di autoregolamentazione dell'esercizio della professione, in ossequio alla sua lunga tradizione liberistica, accordando (con *Royal*

4. Indica un'attività riservata ai professionisti registrati all'albo.

5. Modello di tutela della professione fondato sulla legittimazione dei titoli professionali.

Charter) alla stessa classe professionale il potere di stabilire i requisiti di ammissione e di esercitare la funzione di controllo.

Il settore dell'ingegneria è uno di questi ed è regolato dall'*Engeneering Council*, istituito con *Royal Charter* nel 1981, che riunisce, controlla e coordina 38 libere associazioni professionali nelle diverse specializzazioni ingegneristiche (*Professional Institutions*).

Pertanto, la professione di ingegnere nel Regno Unito, sebbene autoregolamentata, resta sostanzialmente libera, non essendo obbligatoria la registrazione all'albo. Lo stesso titolo accademico non ha valore legale, mentre sono tutelati per legge solo i titoli professionali di *Chartered Engineer (CEng)*, *Incorporated Engineer (IEng)* ed *Engineering Technicians (EngTech)* che vengono conferiti dalle diverse *Professional Institutions*.

Questa maggiore libertà di fondo consente agli ingegneri inglesi, ed eguale possibilità è attribuita alla categoria degli architetti, di utilizzare per l'esercizio della professione strutture societarie riconosciute di personalità giuridica (*Companies*), corrispondenti alle società di capitali degli ordinamenti di *Civil Law*⁶, oltre alla forma tradizionale della *partnership*.

In particolare, negli ultimi anni si è assistito al fiorire di società di *engineering*, anche di notevoli dimensioni, costituite nelle diverse forme delle *company*, aventi propria personalità giuridica, riconosciute e tipizzate nei vari *Companies Acts* che si sono susseguiti dal 1948 al 1980.

Sono, infatti, presenti sul territorio sia le *Private Limited Company* (le più diffuse), corrispondenti (più o meno) alle società a responsabilità limitata, in cui il numero massimo dei soci è definito dall'atto costitutivo, che le *Public Limited Company (PLC)*, equivalenti alle nostre società per

6. La maggioranza dei paesi europei, il cui il diritto civile è di derivazione romanico-codicistica. In contrapposizione agli stati che adottano il sistema *Common Law* anglosassone.

azioni, con numero di soci illimitato, il cui fatturato (per dare un'idea delle loro dimensioni) spesso eccede anche di 10-15 volte quello delle società di ingegneria italiane.

È persino prevista la possibilità che gli ingegneri diano vita a società professionali interdisciplinari, in cui almeno un quarto dell'attività in essa complessivamente svolta sia relativa al settore dell'*engineering consultancy*.

Ciò ha consentito di recente la nascita di diverse *multi-disciplinary firms*, presenti, ad esempio, nel settore dell'ingegneria civile. Al loro interno possiamo quindi trovare *Chartered Engineers* al pari di architetti o altri professionisti, uniti tra loro tramite la forma della società a responsabilità limitata (*limited*).

A tal proposito, va rilevato che il Dipartimento per il libero commercio (O.F.T.) sta facendo pressioni affinché sia dato ampio e generale riconoscimento in tutti i settori professionali alle *Multi-disciplinary Practices* (MDPs), ovvero alle società composte da soci provenienti da più categorie professionali, in modo da consentire la nascita e la diffusione di quelle forme di concentrazione di servizi e di consulenza ad ampio spettro (es. *consulting, engineering, outsourcing*), sempre più richieste dalla clientela più esigente e in particolar modo dalle società.

Nell'ambito dell'intero sistema delle libere professioni, in vista della auspicata liberalizzazione delle forme di esercizio congiunto, rappresenta una tappa importante il *Limited Liability Partnerships Act 2000*, divenuto esecutivo il 6 aprile del 2001, che introduce una nuova entità giuridica nel settore professionale (si veda in allegato).

Si tratta di una forma d'esercizio molto ben vista da tutte le imprese di professionisti che cercano il riconoscimento quali società di capitali a responsabilità limitata.

Precedentemente, come già accennato, in molti settori professionali veniva offerta la sola opportunità di esercitare in forma di *partnership*,

perché gli statuti o le norme delle istituzioni professionali di appartenenza negavano la possibilità di costituire società aventi personalità giuridica. Il fatto stesso di imporre ai gruppi di professionisti di operare nelle forme corrispondenti delle nostre società di persone, garantiva, infatti, la loro assoggettabilità alle particolari norme in tema di responsabilità dei soci.

Le nuove *Limited Liability Partnerships* (LLP) rispondono all'esigenza di creare una nuova forma di associazione commerciale per l'esercizio delle professioni liberali, in quanto offrono la possibilità di predisporre una struttura organizzativa interna alternativa a quella delle società commerciali (*company*). I membri della LLP sono infatti liberi di concordare tra loro i rapporti interni, al pari dei soci delle *partnerships*, e persino di non stipulare alcun contratto formale tra loro, così come non sono obbligati a rendere pubblici tali eventuali accordi (anche se poi la stessa normativa prevede un modello standard di regolamentazione tra soci che si applica ove essa manchi del tutto o sia gravemente lacunosa).

Poiché la LLP è un'entità giuridica distinta con capacità illimitate, i suoi soci beneficiano del regime di limitazione della responsabilità. La LLP può stipulare contratti o subentrarvi, essere intestataria di beni e continuare ad esistere indipendentemente da qualsiasi modifica della composizione dei soci.

Ciò implica, altresì, che sarà la società, e non i suoi membri, a dover rispondere dell'attività nei confronti dei terzi, tranne in caso di danni causati ai clienti da azioni od omissioni attribuibili al socio nell'esercizio della professione prevista dalla LLP. In quest'ultima ipotesi, la società e il socio agente saranno responsabili in egual misura.

Come si vede, la *partnership* a responsabilità limitata ha caratteristiche che la accostano più alle *companies* che alle semplici *partnerships*, e infatti, proprio per la sua natura di persona giuridica (*corporate*), ad essa

non trova applicazione la normativa dettata dal legislatore per le *partnerships*.

Per la costituzione della LLP è richiesta l'iniziale presenza di almeno due persone associate tra loro per l'esercizio di un'attività lecita/riconosciuta (a scopo di lucro), che sottoscrivano l'atto di "incorporazione" che deve essere sottoposto a registrazione. Successivamente, qualsiasi persona può divenire membro della LLP, previo assenso dei soci.

La normativa consente ai membri della LLP di assumere la qualifica di dipendenti, a particolari condizioni e se vi è espressa volontà in tal senso, altrimenti tutti i componenti verranno considerati soci.

Ogni socio, salvo patto contrario, ha il potere di agire in nome della LLP e di rappresentarla in tutte le attività che essa può svolgere; ma la società non risponderà delle azioni compiute in suo nome da un socio che non abbia il potere di agire per la LLP.

La denominazione della LLP deve sempre contenere il termine *Limited Liability Partnership*, o essere seguita dalla sigla llp o LLP. Implicitamente, viene quindi ammesso l'uso di nomi di fantasia e, comunque, non è necessariamente richiesto l'inserimento del nome di almeno uno dei soci.

Per evitare che la nuova struttura venisse utilizzata esclusivamente per ridurre il carico fiscale, il Governo inglese si è assicurato che la LLP godesse dello stesso trattamento fiscale delle *partnerships*.

5.2. Francia

L'esercizio della professione d'ingegnere in forma societaria presenta in Francia il seguente paradosso: da una parte, appartenendo a una professione non regolamentata, gli ingegneri possono avvalersi in piena libertà delle forme tipiche (società di persone e di capitali) previste dal

codice civile, dall'altra, però, proprio per questa ragione sembrano ad essi precluse quelle forme societarie atipiche riservate alle attività protette che, recentemente introdotte, rappresentano un sicuro punto di riferimento per i Paesi, tra i quali l'Italia, dove, invece, la professione degli ingegneri è regolata.

Inserito in uno dei primi ordinamenti a prevedere specifiche normative in tema di strutture societarie professionali, il libero professionista francese ha oggi la possibilità di scegliere fra tre contratti di tipo associativo ed altrettante forme societarie per l'esercizio professionale.

Nella prima categoria rientrano la *Convention d'exercice conjoint* (CEC), il *Contract d'exercice a frais communs* (CEFC) e il *Contract de collaboration*.

Nel secondo gruppo annoveriamo, oltre alla *Société de moyens*, la *Société civile professionnelle* (SCP) e la recente innovazione della *Société d'exercice liberal* (SEL), che costituisce una novità assai interessante nel panorama delle strutture societarie, avendo introdotto la possibilità per i professionisti di fare ricorso, nonostante il carattere "intellettuale" dell'attività svolta, alle strutture giuridiche delle società commerciali.

A partire dal 1° gennaio 1992, inoltre, i professionisti che appartengano ad ordini disciplinati con leggi o regolamenti possono, a determinate condizioni, costituire società di persone e di capitali ordinarie, utilizzando le norme e le fattispecie tipizzate del diritto civile e commerciale (vedi, ad esempio, gli artt. 1845 e segg. del codice civile francese); tuttavia tale ipotesi, che non apporta elementi di novità alle forme associative tradizionali, non interessa il nostro campo d'indagine, specificamente concentrato alle strutture dedicate all'esercizio congiunto delle professioni intellettuali.

Prima di procedere oltre nell'analisi delle singole caratteristiche delle forme associative e societarie, va tuttavia ricordato, come da premessa, che nell'ordinamento francese manca una regolamentazione della pro-

fessione di ingegnere. Sebbene non sia rilevabile una contrarietà indistinta del legislatore transalpino verso la regolazione e la protezione delle professioni liberali (le professioni regolamentate sono ben 25), l'esercizio della professione d'ingegnere è libero, e solo il titolo formativo di *Ingénieur Diplômé*, rilasciato delle scuole accreditate presso la *Commission des Titres d'Ingénieur*, viene protetto dalla legge.

Ciò implica, senza troppo addentrarci nel complesso sistema di riconoscimento del titolo (già oggetto di indagine nel volume *La professione di ingegnere in Europa, Canada e Stati Uniti* realizzato dal Centro Studi CNI), che per l'esercizio della professione di ingegnere nell'ordinamento francese sarà possibile utilizzare le forme associative proprie delle professioni liberali non regolamentate (queste attività, caratterizzate dalla loro natura non commerciale, sono circa duecento), con esclusione delle forme societarie più interessanti per la nostra analisi e cioè della *Société civile professionnelle* e della *Société d'exercice liberal*.

Quest'ultime forme giuridiche riconosciute, infatti, possono avere ad oggetto soltanto l'esercizio in comune di una o più professioni liberali sottoposte a regolamentazione. In particolare, le condizioni di applicazione delle norme sulle SEL sono rimesse interamente all'esecutivo attraverso l'emanazione di decreti da parte del Consiglio di Stato.

Pertanto, in virtù della mancanza di una regolamentazione specifica della professione, l'attività esercitata dagli ingegneri non si esime dall'ambito d'applicazione generale del codice civile francese, motivo per cui nulla esclude che essi possano utilizzare forme di esercizio congiunto della professione non riservate alle discipline protette, nonché le società di persone e di capitali secondo le regole del diritto comune; in Francia é infatti possibile per chiunque, persone, associazioni ed imprese, offrire liberamente i servizi di ingegneria.

Vediamo ora da vicino le caratteristiche delle singole strutture deli-

neate per l'esercizio associato professionale. La *Convention d'exercice conjoint* é una società di fatto tra professionisti costituita per dividere le spese comuni (non quelle personali) e ripartire gli onorari che vengono percepiti collettivamente, nella quale non vi è autonomia patrimoniale e la responsabilità professionale è personale.

Allo stesso scopo è finalizzato il *Contract d'exercice a frais communs* che, tuttavia, non dà vita ad alcuna società e mediante il quale, a differenza della *Convention*, gli onorari non vengono messi in comune.

Attraverso il *Contract de collaboration* la clientela ed i mezzi necessari all'esercizio della professione sono messi a disposizione dei colleghi in cambio del versamento di un canone e di una percentuale sugli onorari. In tali casi, il professionista non è tenuto al rendiconto dell'attività svolta al titolare dello studio, e risponde, nei confronti dei terzi, individualmente ed illimitatamente.

Società di persone dotata di personalità giuridica è invece la *Société de moyens*, che ha lo scopo esclusivo di agevolare l'attività dei soci attraverso la fornitura dei beni e servizi necessari all'esercizio professionale, non quello dell'esercizio della professione stessa. Pertanto, i soci, tutti professionisti, continuano ad esercitare la professione in modo autonomo ed indipendente e di essa ne rispondono illimitatamente.

Il primo vero esempio di esercizio in comune dell'attività professionale regolamentata o protetta è riscontrabile nella *Société civile professionnelle*, società di persone riconosciuta di personalità giuridica, istituita con la legge n. 66 del 29 novembre 1966.

In essa non sono ammessi terzi estranei alla categoria e gli onorari percepiti sono conferiti direttamente alla società, mentre ai soci spetta un diritto agli utili, oltre al possesso di una quota di capitale sociale, liberamente cedibile tra loro.

Delle obbligazioni sociali rispondono illimitatamente e solidalmente tutti i soci, i quali hanno indistintamente il potere di amministrazione, salvo diversa pattuizione.

La ragione sociale delle SCP può essere costituita soltanto dal nome di tutti i soci o di alcuni di essi. Ai soci è fatto divieto di partecipare contemporaneamente ad altre società o di esercitare individualmente.

Un'importante novità è stata introdotta dalla legge n. 90 del 31 dicembre 1990, con la quale sono state istituite le *Société d'exercice libéral (SEL)*, che di fatto permettono l'esercizio delle professioni liberali protette nel quadro di una struttura mutuata dalle società commerciali di capitali.

Le SEL, infatti, possono rivestire indifferentemente la struttura delle società per azioni (*à forme anonyme* - SELAFA), delle società a responsabilità limitata (*à responsabilité limitée* - SELARL) e delle società in accomandita per azioni (*en commandite par actions* - SELCA). Fondamentale è che la ragione sociale riporti il tipo di struttura adottato, anche se non è prescritto che la denominazione contenga il nominativo di uno o più soci, potendo quindi utilizzarsi anche un nome di fantasia e persino la sigla del gruppo o della rete professionale cui eventualmente appartenga.

Esse godono di personalità giuridica, che si acquista dal momento dell'iscrizione nel registro del commercio e delle società, ma, al tempo stesso, sono da considerarsi esse stesse soggetti professionali, e come tali assoggettate ai poteri degli ordini professionali di appartenenza.

Inoltre, la legge consente la costituzione di società interprofessionali, il cui oggetto sociale è costituito dall'esercizio di più professioni liberali regolamentate.

La partecipazione alle SEL è aperta non soltanto ai professionisti che esercitano all'interno della società (che devono possedere la maggioran-

za del capitale sociale ed a cui sono riservate le cariche sociali), ma altresì ai “professionisti esterni”, ossia coloro che esercitano individualmente (o in altre strutture al di fuori della SEL) una delle professioni previste dall’oggetto sociale.

Una terza, fondamentale, categoria di soci è costituita dalle persone fisiche o morali che non fanno parte di uno degli albi professionali in cui è iscritta la società (cd. capitalisti esterni), la cui partecipazione è però limitata al 25% del capitale o alla metà se trattasi di SEL in accomandita per azioni. C’è da sottolineare che quest’ultima categoria non è ammessa per le SEL del settore giuridico.

Ciascun socio risponde con l’intero patrimonio delle attività professionali svolte e la società ne è solidalmente responsabile, mentre si fa riferimento al regime di responsabilità proprio dello schema societario adottato dalla SEL per quel che riguarda gli altri atti estranei alla professione, per i quali i rimanenti soci sono chiamati a risponderne nei limiti del proprio apporto societario.

5.3. Germania

Al pari dell’esperienza francese, la possibilità di costituire in Germania associazioni professionali o interprofessionali è sensibilmente accresciuta negli ultimi anni. Ciò si deve soprattutto alla legge del 25 luglio 1994 (entrata in vigore il 1° luglio 1995) che ha introdotto una forma di società civile propria alle professioni ivi elencate, la *Partnerschaftsgesellschaften (PartGG)*, traducibile liberamente con l’espressione “società tra partner”. I membri di questa associazione, che ovviamente non deve avere ad oggetto un’attività puramente commerciale, possono essere solamente persone fisiche.

In essa si possono riunire i liberi professionisti per esercitare le attività professionali indicate dalla legge, tra cui figura espressamente quella di ingegnere (art. 1, §1). Si tratta di un'importante differenza rispetto al caso francese, nel quale gli ingegneri non possono utilizzare le forme societarie più innovative (*Société civile professionnelle* e *Société d'exercice libéral*) che sono riservate alle professioni regolamentate. In Germania, infatti, se l'esercizio della professione di ingegnere è teoricamente libero (anche se chi vuole utilizzare il titolo di *Beratander Ingenieur* - ingegnere libero professionista - deve iscriversi alla *Camera degli ingegneri* del Land di appartenenza), il titolo di *Diplom-Ingenieur* è tutelato dalla legge come un vero e proprio titolo professionale (non soltanto come un titolo di studio come accade in Francia).

Anche la PartGG, al pari delle associazioni di liberi professionisti recentemente delineatesi in Francia e Regno Unito, coniuga caratteri propri delle società di persone (quale la nostra società in nome collettivo) assieme ad aspetti tipici delle società di capitali, in particolare di quelle a responsabilità limitata.

Ogni partner svolge la propria attività in conformità al diritto professionale ad essa inerente. Egli sarà chiamato a rispondere delle prestazioni svolte nell'esercizio della professione illimitatamente con tutto il proprio patrimonio, mentre per tutte le altre obbligazioni assunte dalla società e non strettamente collegate con l'attività professionale, i soci saranno chiamati a risponderne solidalmente ma limitatamente al capitale sociale.

Alla PartGG viene quindi riconosciuta personalità giuridica ed autonomia patrimoniale (§ 7, 2° comma); stesse prerogative garantite alle società commerciali, per espresso rinvio all'art. 124 del codice di commercio vigente.

Ai fini della costituzione di una PartGG sono richiesti i seguenti re-

quisiti. Il nome dell'associazione deve comprendere almeno il nominativo di un socio (responsabile) e l'aggiunta "*und Partner*" oppure "*Partnerschaft*", nonché i titoli di tutte le professioni ivi rappresentate, mentre non sono ammesse aggiunte irrilevanti ai fini dell'identificazione del tipo societario o dell'attività svolta.

Può essere mantenuto il nome originario a seguito di mutamenti nelle persone dei titolari, con il consenso dei precedenti proprietari o loro eredi, e anche nel caso di modifiche nella compagine dei soci o di trasformazione di una società di diritto civile in una *Partnerschaft*.

Il contratto di partecipazione, contenente la ragione, la sede e l'oggetto sociale, deve essere presentato per l'iscrizione nel Registro delle società commerciali, così come disposto dall'art. 106, 1° comma, del codice di commercio, al pari di ogni altra successiva modifica dei dati.

Nel contratto istitutivo deve essere indicata per ogni membro, oltre ai dati anagrafici, la libera professione che svolgerà nella partecipazione.

Ove non diversamente indicato nell'accordo istitutivo, tutti i soci hanno il potere e l'obbligo di amministrare l'attività della *partnership*, anche disgiuntamente e salvo opposizione degli altri, secondo le regole generali del diritto commerciale.

Alle stesse condizioni hanno il potere di rappresentare la società nei rapporti con i terzi, anche in giudizio, rispondendone solidalmente con il proprio patrimonio, oltre a quello della *Partnerschaft*, come più sopra visto.

Al fine di limitare la responsabilità di tutti i soci è possibile indicare nel contratto registrato un responsabile (di settore) della società, ovvero invocare l'esistenza di rapporti di assicurazione personale o societaria.

Questa nuova figura associativa (PartGG) ha assunto ancora maggiore rilevanza con l'entrata in vigore di una disposizione che, a partire dal 1° luglio 1998, riduce per legge la responsabilità del socio anche per quel che riguarda il proprio operato professionale.

Per quel che attiene specificamente la professione di ingegnere, oltre alla nuova forma societaria appena esaminata, essa può essere esercitata sia in forma individuale quale libero professionista (studio professionale o associato) che nelle altre forme di impresa previste dal diritto comune.

Normalmente l'attività viene svolta sotto forma di impresa individuale, ma non mancano i casi di *Sozietat* (ossia società di diritto civile), nonché figure equivalenti alle nostre società di persone o anche di capitali, quali la società a responsabilità limitata (GmbH).

Non è un fenomeno raro che gli ingegneri civili tedeschi lavorino come soci o dipendenti di società di ingegneria civile, che generalmente sono di piccole dimensioni, più raramente medio-grandi.

Inoltre, la legislazione nazionale consente ai singoli Landër, attraverso la normativa loro delegata in materia di disciplina delle *Camere degli ingegneri*, di regolare l'esercizio in forma congiunta dei *Beratander Ingenieur* (ingegneri consulenti), anche attraverso l'utilizzo di società a responsabilità limitata.

Per quel che riguarda specificamente le società di ingegneri consulenti, la partecipazione di soci non consulenti è implicitamente consentita, ma entro certi limiti.

Un regolamento del 1998 della *Camera Federale degli ingegneri* (istituita dalle *Camere degli ingegneri* come una semplice associazione di coordinamento) autorizza l'utilizzo del titolo professionale ed assicura la sussistenza della qualità di libero professionista all'ingegnere consulente inserito all'interno di società di cui siano membri anche coloro che non possiedono lo stesso titolo.

Ciò a condizione che gli ingegneri consulenti rappresentino comunque la maggioranza dei soci, e che il resto dei membri non consulenti svolga comunque l'attività secondo la normativa generale dettata dalla Camera degli ingegneri (art. 14).

5.4. Stati Uniti d'America

Anche negli Stati Uniti la formula storicamente adottata per dare una veste societaria all'esercizio di un'attività professionale è stata, fino a tempi recenti, l'equivalente delle nostre società di persone (*partnership*), che consentiva di mantenere in capo ad ogni singolo socio la responsabilità per l'attività professionale svolta, con il coinvolgimento diretto del suo patrimonio.

È bene tuttavia precisare che la materia del diritto societario rientra nella competenza legislativa dei singoli Stati della Federazione, anche se esiste un'imponente normativa federale che regola le società di grandi dimensioni e di fatto limita l'ambito di applicazione della legislazione propria dei modelli societari medio/piccoli.

A livello federale è interessante segnalare lo *Uniform Partnership Act* del 1914 che regola l'esercizio delle *Business Associations*. La normativa non chiarisce espressamente se le *partnership* abbiano o meno personalità giuridica, e ciò è stato oggetto di diverse interpretazioni, anche se, ad ogni buon conto, è esplicitamente stabilito che esse possano avere (come generalmente hanno) una propria responsabilità per tutte le azioni compiute dai loro soci quali agenti. Allo stesso tempo, i soci sono ritenuti responsabili per i debiti e le obbligazioni della *partnership*.

Questa soluzione venne, però, ben presto a collidere con l'esigenza di utilizzare anche nel settore delle libere professioni le strutture societarie riconosciute di tipo commerciale (*corporation*); esigenza riconducibile principalmente a motivi di ordine fiscale.

Varie furono le iniziative intraprese dai singoli Stati per consentire e disciplinare l'adozione delle *corporations* professionali, ed in tutti i casi si pose il problema di dover comunque garantire il rispetto degli aspetti peculiari delle professioni liberali, che mal si conciliano con alcune delle

caratteristiche essenziali della *corporation*, quali la responsabilità limitata, l'autonomia giuridica, la libera disponibilità della proprietà della società e l'amministrazione centralizzata.

Per tali motivi, praticamente tutti gli Stati della Federazione hanno introdotto forme di *Professional corporations* alle quali possono partecipare soltanto le persone debitamente ed individualmente autorizzate all'esercizio della professione (*licensed*) secondo la normativa di riferimento.

I fenomeni di correzione rispetto agli standard commerciali investono soprattutto il regime della responsabilità, che in nessuna legislazione statale viene confinata alla partecipazione sociale; al contrario, in alcune di esse è stata adottata la regola della responsabilità solidale.

Infatti, la preoccupazione che venisse meno l'individualità del professionista, con conseguente difficoltà nell'individuare un responsabile della prestazione, ha indotto i legislatori di molti Stati a prevedere non soltanto che tutti i soci continuino a rispondere personalmente (*severally*) delle obbligazioni assunte (anche in nome dalla società) nell'esercizio della professione, ma che detta responsabilità si estenda altresì in modo solidale tra i soci (*jointly*), andando quindi anche al di là della forma sociale adottata in concreto, sia essa propria dell'*Incorporated* (Inc.), della *Professional Association* (P.A.) o della *Professional Corporation* (P.C.).

Con riferimento agli ingegneri, anche negli Stati Uniti è consentito l'esercizio collettivo della professione, sebbene esso sia sottoposto a una serie di condizioni fissate dalle normative statali che regolano il rilascio, e le modalità d'esercizio, della licenza professionale.

La forma organizzativa più semplice e comune è, come di consueto, l'associazione professionale di ingegneri (*partnership*), nella quale tutti i soci devono essere necessariamente professionisti registrati.

Ad essa si affiancano forme particolari d'esercizio mutate dalle più evolute società commerciali, munite di personalità giuridica (*Incorporated*),

e caratterizzate dalla partecipazione ristretta ai soli ingegneri, registrati o meno secondo quanto previsto dalla legislazione statale. Queste sono la *Professional Corporation* (equivalente alla nostra società per azioni) e la *Professional Limited Liability Company* (società a responsabilità limitata).

Ai fini della costituzione del primo tipo di società è richiesta la qualifica di ingegnere per tutti i dirigenti e gli azionisti, mentre nella seconda lo devono essere tutti i manager ed i soci.

I singoli Stati hanno anche la possibilità di prevedere l'utilizzo delle tipiche strutture delle società commerciali.

Sono, infatti, consentiti l'esercizio e l'offerta delle prestazioni di ingegneria anche ad opera di *Partnerships, Corporations e Limited liability companies* diverse da quelle professionali appena considerate, a condizione che esse siano costituite da ingegneri debitamente registrati secondo la normativa statale.

In tali casi, quindi, qualsiasi dirigente, manager, agente o impiegato delle suddette società, che svolga attività di ingegnere per conto delle stesse, deve essere professionista registrato.

È altresì richiesto che ogni individuo che rivesta incarichi di responsabilità all'interno delle società la cui attività rientri nel settore ingegneristico, sia un ingegnere professionista registrato o autorizzato ad esercitare la professione nello Stato in cui l'attività stessa ha luogo.

In ogni caso, le società (di tipo commerciale) devono essere autorizzate dal Consiglio statale (gli enti delegati a rilasciare in ogni Stato le licenze professionali) a svolgere attività di ingegneria.

Caratteristica comune a tutte le formule adottabili è che, comunque, la società sarà tenuta a rispondere per le azioni svolte dai propri membri, amministratori, agenti, direttori o dipendenti (e lo sarà in via solidale con ciascuno di questi, che, come detto, continueranno a risponderne anche

personalmente), relativamente ad ogni servizio d'ingegneria eseguito all'interno dello Stato di riferimento.

Proprio a tal fine, tutti i progetti definitivi, i piani, i rapporti ed i documenti inerenti all'attività professionale come definita dalla normativa statale, devono essere datati e riportare la firma e timbro dell'ingegnere professionista sotto la cui responsabilità sono stati elaborati.

Allegato

Limited Liability Partnerships Act 2000 (Gran Bretagna)

An Act to make provision for *Limited Liability Partnerships* [20th July 2000]

BE IT ENACTED by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:-

Introductory

Limited liability partnerships.

1. - (1) There shall be a new form of legal entity to be known as a *Limited Liability Partnership*.
- (2) A *Limited Liability Partnership* is a body corporate (with legal personality separate from that of its members) which is formed by being incorporated under this Act; and
 - (a) in the following provisions of this Act (except in the phrase “oversea *Limited Liability Partnership*”), and
 - (b) in any other enactment (except where provision is made to the contrary or the context otherwise requires), references to a *Limited Liability Partnership* are to such a body corporate.
- (3) A *Limited Liability Partnership* has unlimited capacity.
- (4) The members of a *Limited Liability Partnership* have such liability to contribute to its assets in the event of its being wound up as is provided for by virtue of this Act.

- (5) Accordingly, except as far as otherwise provided by this Act or any other enactment, the law relating to partnerships does not apply to a *Limited Liability Partnership*.
- (6) The Schedule (which makes provision about the names and registered offices of *Limited Liability Partnerships*) has effect.

Incorporation

Incorporation document, etc.

- 2. - (1) For a *Limited Liability Partnership* to be incorporated-
 - (a) two or more persons associated for carrying on a lawful business with a view to profit must have subscribed their names to an incorporation document,
 - (b) there must have been delivered to the registrar either the incorporation document or a copy authenticated in a manner approved by him, and
 - (c) there must have been so delivered a statement in a form approved by the registrar, made by either a solicitor engaged in the formation of the *Limited Liability Partnership* or anyone who subscribed his name to the incorporation document, that the requirement imposed by paragraph (a) has been complied with.
- (2) The incorporation document must-
 - (a) be in a form approved by the registrar (or as near to such a form as circumstances allow),
 - (b) state the name of the *Limited Liability Partnership*,
 - (c) state whether the registered office of the *Limited Liability Partnership* is to be situated in England and Wales, in Wales or in Scotland,
 - (d) state the address of that registered office,
 - (e) state the name and address of each of the persons who are to be members of the *Limited Liability Partnership* on incorporation, and
 - (f) either specify which of those persons are to be designated members or state that every person who from time to time is a member of the *Limited Liability Partnership* is a designated member.
- (3) If a person makes a false statement under subsection (1)(c) which he-
 - (a) knows to be false, or
 - (b) does not believe to be true, he commits an offence.

- (4) A person guilty of an offence under subsection (3) is liable-
 - (a) on summary conviction, to imprisonment for a period not exceeding six months or a fine not exceeding the statutory maximum, or to both, or
 - (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a period not exceeding two years or a fine, or to both.

Incorporation by registration

3. - (1) When the requirements imposed by paragraphs (b) and (c) of subsection (1) of section 2 have been complied with, the registrar shall retain the incorporation document or copy delivered to him and, unless the requirement imposed by paragraph (a) of that subsection has not been complied with, he shall-
 - (a) register the incorporation document or copy, and
 - (b) give a certificate that the *Limited Liability Partnership* is incorporated by the name specified in the incorporation document.
- (2) The registrar may accept the statement delivered under paragraph (c) of subsection (1) of section 2 as sufficient evidence that the requirement imposed by paragraph (a) of that subsection has been complied with.
- (3) The certificate shall either be signed by the registrar or be authenticated by his official seal.
- (4) The certificate is conclusive evidence that the requirements of section 2 are complied with and that the *Limited Liability Partnership* is incorporated by the name specified in the incorporation document.

Membership

Members

4. - (1) On the incorporation of a *Limited Liability Partnership* its members are the persons who subscribed their names to the incorporation document (other than any who have died or been dissolved).
- (2) Any other person may become a member of a *Limited Liability Partnership* by and in accordance with an agreement with the existing members.
- (3) A person may cease to be a member of a *Limited Liability Partnership* (as well as by death or dissolution) in accordance with an agreement with the other members or, in the absence of agreement with the other members as

to cessation of membership, by giving reasonable notice to the other members.

- (4) A member of a *Limited Liability Partnership* shall not be regarded for any purpose as employed by the *Limited Liability Partnership* unless, if he and the other members were partners in a partnership, he would be regarded for that purpose as employed by the partnership.

Relationship of members etc.

5. - (1) Except as far as otherwise provided by this Act or any other enactment, the mutual rights and duties of the members of a *Limited Liability Partnership*, and the mutual rights and duties of a *Limited Liability Partnership* and its members, shall be governed-
 - (a) by agreement between the members, or between the *Limited Liability Partnership* and its members, or
 - (b) in the absence of agreement as to any matter, by any provision made in relation to that matter by regulations under section 15(c).
- (2) An agreement made before the incorporation of a *Limited Liability Partnership* between the persons who subscribe their names to the incorporation document may impose obligations on the *Limited Liability Partnership* (to take effect at any time after its incorporation).

Members as agents

6. - (1) Every member of a *Limited Liability Partnership* is the agent of the *Limited Liability Partnership*.
- (2) But a *Limited Liability Partnership* is not bound by anything done by a member in dealing with a person if-
 - (a) the member in fact has no authority to act for the *Limited Liability Partnership* by doing that thing, and
 - (b) the person knows that he has no authority or does not know or believe him to be a member of the *Limited Liability Partnership*.
- (3) Where a person has ceased to be a member of a *Limited Liability Partnership*, the former member is to be regarded (in relation to any person dealing with the *Limited Liability Partnership*) as still being a member of the *Limited Liability Partnership* unless-
 - (a) the person has notice that the former member has ceased to be a member of the *Limited Liability Partnership*, or

- (b) notice that the former member has ceased to be a member of the *Limited Liability Partnership* has been delivered to the registrar.
- (4) Where a member of a *Limited Liability Partnership* is liable to any person (other than another member of the *Limited Liability Partnership*) as a result of a wrongful act or omission of his in the course of the business of the *Limited Liability Partnership* or with its authority, the *Limited Liability Partnership* is liable to the same extent as the member.

Ex-members

- 7. - (1) This section applies where a member of a *Limited Liability Partnership* has either ceased to be a member or-
 - (a) has died,
 - (b) has become bankrupt or had his estate sequestrated or has been wound up,
 - (c) has granted a trust deed for the benefit of his creditors, or
 - (d) has assigned the whole or any part of his share in the *Limited Liability Partnership* (absolutely or by way of charge or security).
- (2) In such an event the former member or-
 - (a) his personal representative,
 - (b) his trustee in bankruptcy or permanent or interim trustee (within the meaning of the Bankruptcy (Scotland) Act 1985) or liquidator,
 - (c) his trustee under the trust deed for the benefit of his creditors, or
 - (d) his assignee, may not interfere in the management or administration of any business or affairs of the *Limited Liability Partnership*.
- (3) But subsection (2) does not affect any right to receive an amount from the *Limited Liability Partnership* in that event.

Designated members

- 8. - (1) If the incorporation document specifies who are to be designated members-
 - (a) they are designated members on incorporation, and
 - (b) any member may become a designated member by and in accordance with an agreement with the other members, and a member may cease to be a designated member in accordance with an agreement with the other members.
- (2) But if there would otherwise be no designated members, or only one, every member is a designated member.

- (3) If the incorporation document states that every person who from time to time is a member of the *Limited Liability Partnership* is a designated member, every member is a designated member.
- (4) A *Limited Liability Partnership* may at any time deliver to the registrar-
 - (a) notice that specified members are to be designated members, or
 - (b) notice that every person who from time to time is a member of the *Limited Liability Partnership* is a designated member, and, once it is delivered, subsection (1) (apart from paragraph (a)) and subsection (2), or subsection (3), shall have effect as if that were stated in the incorporation document.
- (5) A notice delivered under subsection (4)-
 - (a) shall be in a form approved by the registrar, and
 - (b) shall be signed by a designated member of the *Limited Liability Partnership* or authenticated in a manner approved by the registrar.
- (6) A person ceases to be a designated member if he ceases to be a member.

Registration of membership changes

9. - (1) A *Limited Liability Partnership* must ensure that-
- (a) where a person becomes or ceases to be a member or designated member, notice is delivered to the registrar within fourteen days, and
 - (b) where there is any change in the name or address of a member, notice is delivered to the registrar within 28 days.
- (2) Where all the members from time to time of a *Limited Liability Partnership* are designated members, subsection (1)(a) does not require notice that a person has become or ceased to be a designated member as well as a member.
 - (3) A notice delivered under subsection (1)-
 - (a) shall be in a form approved by the registrar, and
 - (b) shall be signed by a designated member of the *Limited Liability Partnership* or authenticated in a manner approved by the registrar, and, if it relates to a person becoming a member or designated member, shall contain a statement that he consents to becoming a member or designated member signed by him or authenticated in a manner approved by the registrar.
 - (4) If a *Limited Liability Partnership* fails to comply with subsection (1), the partnership and every designated member commits an offence.

- (5) But it is a defence for a designated member charged with an offence under subsection (4) to prove that he took all reasonable steps for securing that subsection (1) was complied with.
- (6) A person guilty of an offence under subsection (4) is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale.

10. – 19: ...omissis...

Finito di stampare nel mese di settembre 2001
Stampa: tipografia Edigraf, via Ugo Fleres 24, 00137 Roma